

ACCORDO DI RECIPROCIÀ
Ai sensi dell'art. 6 lettera t) D.M. 150/2023

TRA

CONCILIARE CONVIENE Società BENEFIT s.r.l., c.f. e p.i. 02777880903, con sede a OLBIA in Via Georgia, 17, Torre 1 int 21 pec segreteriaodm@pec.it, iscritto al n. 1113 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, nella persona del suo responsabile Dott.ssa Corinne Isoni, c.f. SNICNN85L43G015J

E

ADIERRE CAMERA DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE ITALIA srl, C.F. e P.I. 03922980408, con sede legale in NAPOLI (NA) VIA SAN PASQUALE 29 Cap 80121, pec: adierrecameco@pec.net, iscritto n. 215 del ROM tenuto presso il Ministero di Giustizia, in persona del legale rapp.te p.t., sig.ra Francesca Carini – c.f. CRNFNC65D52F839Y-

§§§§§§§§

- Le parti in epigrafe svolgono, attività di mediazione civile commerciale e/o di conciliazione ADR, ai sensi del D.lgs. 28/2010 ss. mm. e ii, del D.M. 150/2023, del Codice del Consumo;
- E' interesse precipuo di potersi avvalere delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi al fine di gestire in sinergia procedure di mediazione
- Le parti hanno aderito e partecipano alla Rete di Imprese MEDITALIA;
- MEDITALIA è una Rete di imprese che svolgono il servizio della mediazione civile e commerciale e formazione ex D.lgs. 28/2010, conciliazione ADR ai sensi del Codice del Consumo, il cui scopo consiste nella massima diffusione territoriale e culturale della mediazione quale strumento alternativo alla risoluzione delle controversie giudiziarie;
- Ai fini e per gli effetti dell'adesione alla rete MEDITALIA le imprese aderenti intendono stipulare un'intesa in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione e a tal fine stipulano l'accordo di reciprocità ex art. 6 lettera t) D.M. 150/2023
- Il presente accordo di reciprocità sarà comunicato dalle parti al responsabile del Registro degli Organismi al Ministero della Giustizia;

ART. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo

ART. 2

DEFINIZIONI

Accordo – il presente accordo redatto ai sensi dell'art. 6 lettera t) D.M. 150/2023.

Organismo Referente – l'Organismo di mediazione civile che riceve dal proprio cliente una istanza di mediazione da gestire, a norma del presente Accordo, presso altra sede di un Organismo

territorialmente competente;

Organismo Competente - l'Organismo che, ai sensi della legge, è territorialmente competente per gestire la procedura di mediazione trasmessa dall'Organismo referente;

ART. 3

OGGETTO DELL'ACCORDO

3.1 Oggetto del presente Protocollo di Intesa è la condivisione reciproca, fra le parti, delle proprie strutture, del proprio personale e dei propri Mediatori per una regolare gestione delle procedure di mediazione civile nel rispetto del principio di competenza territoriale di cui in premessa.

In particolare, le parti mettono a disposizione le seguenti sedi operative:

In particolare, le parti mettono a disposizione le seguenti sedi operative:

CONCILIARE CONVIENE SRL

SEDE	INDIRIZZO SEDE	CITTÀ	Tribunale competente
Legale	Via Georgia, 17 torre 1 int 21	Olbia	Tempio Pausania
Operativa	Via San Saturnino 7	Cagliari	Cagliari
Operativa	Via Vittorio Emanuele II 36	Oristano	Oristano

SEDI ADIERRE CAMERA DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE ITALIA SRL

SEDE	INDIRIZZO SEDE	CITTA'	REGIONE	Tribunale competente
Legale	Via San Pasquale, 29	80121 NAPOLI	Campania	Napoli
Operativa	Via P. Rosano, 24	80131 Aversa (Na)	Campania	Napoli Nord
Operativa	Via Bonito, 9	80053 Castellammare di Stabia (NA)	Campania	Torre Annunziata
Operativa	Via Trieste, 9 84083	Castel S. Giorgio (Sa)	Campania	Nocera
Operativa	Viale Elena, 106	80044 Ottaviano (Na)	Campania	Nola
Operativa	Via Posidonia, 405	84129 Salerno	Campania	Salerno
Operativa	Via Martucci, 22/24	Santa Maria Capua Vetere (CE)	Campania	Santa Maria Capua Vetere

Le parti si impegnano a mettere a disposizione le ulteriori sedi operative che verranno aperte e autorizzate successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.

ART. 4

GESTIONE DELLA MEDIAZIONE

7.1 Le parti possono recedere dal presente accordo in qualunque tempo dando un preavviso di 90 giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo a quello di invio comunicazione potrà avvenire a mezzo di posta elettronica certificata. In caso di recesso dovrà comunque essere garantita la conclusione delle procedure di mediazione in corso.

ART. 8
CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

8.1 Prima di adire l'Autorità Giudiziaria per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente accordo e/o comunque per ogni tipo di controversia che dovesse insorgere fra le Parti, si dovrà ricorrere al tentativo di conciliazione in forza della procedura della mediazione civile prevista dal D.lgs. 28/2010 e successive modificazioni.

OLBIA/ NAPOLI, data della firma digitale

Per Conciliare Conviene Società Benefit Srl
Dott.ssa Corinne Isoni

Per Adierre Cameco Srl
Francesca Carini